



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* - copia -

n° 13

del 31 maggio 2022

OGGETTO: "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2022".

L'anno *duemilaventidue* il giorno *trentuno* del mese di *maggio* alle ore **17:10** presso "*La Sala Goccioloni*" sita nel Parco delle Terme di Telesse, in **prima convocazione** con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **Sessione Straordinaria**.

In apertura della seduta, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti **Sigg.:**

		Presente	Assente
1	Caporaso Giovanni	Si	
2	Alfano Maria Ausilia		Si
3	Bisesto Piervincenzo	Si	
4	Di Lello Lorenza	Si	
5	Di Mezza Filomena	Si	
6	Fuschini Vincenzo	Si	
7	Mortaruolo Tommaso	Si	
8	Troiano Antonio	Si	
9	Venditti Maria	Si	
10	Di Santo Nicola Guido		Si
11	Carofano Pasquale	Si	
12	Ceniccola Nadia		Si
13	Teta Teresa	Si	
	TOTALE	N° 10	N° 03

Assiste il Segretario Generale, **Dott. Renato Iadanza**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede la seduta **Maria Venditti**, nella sua qualità di **Presidente**.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: "Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2022".

La **Presidente del Consiglio** alle ore 17:10 dichiara aperta la seduta consiliare.

Ella introduce l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale e fa richiesta al Consigliere ed Assessore Filomena DI MEZZA di procedere alla sua esposizione.

Prende la parola il Consigliere e Assessore **Filomena DI MEZZA**, la quale espone brevemente la proposta oggetto di discussione. Ella evidenzia che si tratta di un atto di natura prettamente tecnica, il quale è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. L'Assessore DI MEZZA sottolinea che per il 2022 viene confermata la medesima aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF applicata per le annualità precedenti e ricorda che l'aliquota in oggetto avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Pasquale CAROFANO**, il quale afferma che si sarebbe aspettato una differenziazione delle aliquote dell'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF in base ai diversi scaglioni di reddito, quanto meno con riferimento agli scaglioni corrispondenti ai redditi più bassi. Per tale motivo, egli annuncia il voto contrario da parte del Gruppo di minoranza.

Non si registrano altri interventi.

In assenza di ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, la **Presidente del Consiglio** mette ai voti la proposta agli atti del Consiglio, allegata al presente atto e recante all'oggetto: *Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2022*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto e recante all'oggetto: *"Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2022"*;

Dato atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che con riferimento alla proposta della presente deliberazione è stata sentita la Commissione Consiliare per le Politiche Economiche e i Servizi Comunali, che si è espressa con esito favorevole nella seduta del 31.05.2022;

Udito l'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio;


Udita la relazione del Consigliere ed Assessore Filomena DI MEZZA sull'argomento in oggetto;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra sinteticamente trascritti;

Con votazione dei Consiglieri presenti, espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti 10 (dieci)

Favorevoli 8 (otto)



Contrari 2 (due) (Consiglieri Pasquale CAROFANO e Teresa TETA)

DELIBERA

- **di approvare** in ogni sua parte la proposta di deliberazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata e successiva votazione dei Consiglieri presenti, espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:


Presenti 10 (dieci)

Favorevoli 8 (otto)

Contrari 2 (due) (Consiglieri Pasquale CAROFANO e Teresa TETA)

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTÀ DI TELESE TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
- il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, con uno o più Decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dell'Interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei Decreti di cui al comma 2;
- l'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 25 della legge n. 448/2001, dispone che, a decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del predetto articolo, la ripartizione tra i Comuni e le Province delle somme versate a titolo di addizionale IRPEF è effettuata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, dal Ministero dell'Interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli Comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'Interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei Comuni e delle Province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno delle somme spettanti;

Visto l'art. 1, co. 142, della legge n. 296/2006, che ha modificato la disciplina dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) originariamente introdotta dal D.Lgs. n. 360/1998;

Preso atto che:

- l'art. 1, co. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha modificato gli scaglioni dell'IRPEF con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- ciò comporta che i Comuni che hanno introdotto l'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF, articolata per scaglioni e non con un'aliquota unica, devono conformarsi ai contenuti della nuova manovra economica;
 - tale novità non interessa il Comune di Telese Terme, il quale applica un regime di addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) ad aliquota fissa;
 - il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 26.04.2007, non richiama gli scaglioni IRPEF;

Rilevato che:

- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007), pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, prescrive che *"gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Preso atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti locali al 31 marzo 2022 e, per l'effetto, è stato autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali è differito al 31 maggio 2022, mentre il successivo comma 5-septiesdecies ha disposto che, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio fino al predetto termine di cui al comma 5-sexiesdecies;

Preso atto che, pertanto, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, nonché delle tariffe dei servizi pubblici locali, è individuato in tale data, al pari del bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, a partire dal 2012 l'Amministrazione comunale può decidere aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Ravvisata la necessità di quantificare, con riferimento all'anno 2022, la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

Preso atto che:


- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), non ha prorogato la vigenza della disposizione dell'art. 1, co. 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), così come successivamente modificato dall'art. 1, co. 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), e dall'art. 1, co. 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), il quale prevedeva che per gli anni 2016, 2017 e 2018 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedessero aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- pertanto, dall'anno 2019 è stata reintrodotta la possibilità per gli Enti locali di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali in aumento rispetto alle aliquote e alle tariffe applicabili nell'esercizio 2015;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 26.04.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

Visto l'art. 2 del predetto Regolamento comunale, il quale dispone che l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale;

Atteso che con la medesima deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 26.04.2007 è stata fissata l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) in misura pari allo 0,8 per cento;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30.04.2021, con la quale è stata da ultimo quantificata l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF per l'esercizio 2021, che è stata confermata nella misura di 0,8 punti percentuali;



Richiamata la delibera di Giunta municipale n. 65 del 21.04.2022, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di proporre al Consiglio comunale di confermare per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;

Ritenuto che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità delle forniture e la qualità dei servizi e prestazioni erogate, si rende necessario per l'anno 2022 confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali, pari alla misura massima prevista dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998;

Preso atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare per le Politiche Economiche e i Servizi Comunali;

Ritenuto che sussista la necessità di procedere all'adozione della delibera consiliare di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per il 2022, in considerazione della circostanza che la legge prevede un termine perentorio per il perfezionamento dei relativi adempimenti, vale a dire il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del quale tale delibera costituisce allegato obbligatorio;


Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini della formulazione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i Responsabili delle Aree competenti hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

Atteso che le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributi dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE, resi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 49 e dell'art. 147-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare**, con riferimento all'esercizio 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) nella misura di 0,8 punti percentuali, pari alla misura massima prevista dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 360/1998;
3. **di dare atto, altresì**, che l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Telesse Terme alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;



4. **di demandare** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-Tributi l'adozione di tutti gli adempimenti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo;
5. **di dichiarare** che, ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), la presente deliberazione di fissazione dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'esercizio 2022, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
6. **di incaricare** il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria-Tributi di trasmettere copia della delibera in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
7. **di allegare**, in conformità a quanto dispone l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia dell'atto deliberativo al bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022-2024, in corso di predisposizione;
8. **di dichiarare**, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Il Sindaco
(Giovanni CAPORASO)





CITTÀ DI TELESE TERME

PARERI

(d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

"Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2022".

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li 23/05/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
- Non è regolare sotto il profilo contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 23/05/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Maria Venditti)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

addì 09 GIU. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renato Iadanza)

Renato Iadanza

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del TUEL (d.lgs. 267/2000).

Lì 09 GIU. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)

=====
ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto **Segretario Generale**, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

Lì 09 GIU. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Renato Iadanza)